SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011.

Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia. *(12A00478)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 14 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvie Černá, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(12A00428)* *Pag.* 2

DECRETO 28 dicembre 2011.

Diniego dell'abilitazione alla «Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia. *(12A00432)* . . . . *Pag.* 3

DECRETO 28 dicembre 2011.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicoterapia integrata ad indirizzo psicosomatico (IPIIP)» ad istituire e ad attivare nella sede di Livorno un corso di specializzazione in psicoterapia. *(12A00433)* . . . . *Pag.* 4

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Careddu Ennia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(12A00436)* . . . . *Pag.* 4

DECRETO 19 dicembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Coop Art Cooperativa Sociale», in Osimo e nomina del commissario governativo. *(12A00415)* . . . . *Pag.* 5

DECRETO 19 dicembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «La Ragnatela – Società cooperativa», in Vercelli e nomina del commissario governativo. *(12A00416)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 19 dicembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Le Vallate Marchigiane società cooperativa», in Macerata e nomina del commissario governativo. *(12A00417)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Jawad Abdechchafi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(12A00429)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO 21 dicembre 2011.

Rettifica del decreto 11 novembre 2011 relativo allo scioglimento della cooperativa «Celidonia S.c.r.l.», in Pannarano. *(12A00414)* . . . . *Pag.* 8

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luminita Mirela Chereches, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(12A00435)* . . . . *Pag.* 8

DECRETO 30 dicembre 2011.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011 di scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. ed. Aquila Volante a r.l.», in Roma. *(12A00238)* . . *Pag.* 11

DECRETO 30 dicembre 2011.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE agli organismi Controlli Collaudi & Certificazioni S.r.l., in Catania, S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l., in Sora, Overtec S.r.l., in Roma, Tecnoprove S.r.l., in Ostumi, Ecosim S.r.l., in Prato, EQM S.r.l., in Grottaglie, Reggio Controlli S.r.l., in Reggio Emilia, ICIM S.p.a., in Sesto S. Giovanni. *(12A00430)* . . . . *Pag.* 11

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 22 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matiu Simona Petruta, del titolo di guida turistica acquisito all'estero, quale titolo abilitante alla professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. *(12A00434)* . . . . *Pag.* 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Levetiracetam Actavis» (levetiracetam). (Determinazione/C 2802/2011). *(12A00418)* *Pag.* 14

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale «Mabthera» (rituximab). (Determinazione/C 2803/2011). *(12A00419)* . . . . . *Pag.* 23

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tyverb» (lapatinib). (Determinazione/C 2804/2011). *(12A00420)* . . . . . *Pag.* 24

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Xeloda». (Determinazione n. 2805/2011). *(12A00421)* . . . . *Pag.* 26

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 7 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Alghero e nomina del commissario straordinario. *(12A00438)* *Pag.* 28

DECRETO 19 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di San Sperate e nomina del commissario straordinario. *(12A00413)*. *Pag.* 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina

Nomina del conservatore del registro delle imprese *(12A00482)* . . . . *Pag.* 32

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Dallam School» - Inghilterra. *(12A00431)*. . . . . *Pag.* 32

Ministero della salute

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Prevent SP» *(12A00480)* . . . . *Pag.* 32

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Handexin» *(12A00481)* . . . . *Pag.* 32

Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione all'organismo Rina Services S.p.A., in Genova per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto. *(12A00422)* . . . . *Pag.* 32

Autorizzazione all'organismo ANCCP S.r.l., in Milano per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto. *(12A00423)* . . . . *Pag.* 32

Autorizzazione all'organismo Istituto Giordano S.p.A., in Bellaria per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto. *(12A00424)* . . . . . *Pag.* 33

Autorizzazione all'organismo Udicer-Nautitest S.r.l., in Fiesso d'Artico per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto. *(12A00425)* *Pag.* 33

Autorizzazione all'organismo Quality & Security S.r.l., in Salerno per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto. *(12A00426)* . . . . *Pag.* 33

Autorizzazione all'organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., in Agrate Brianza per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto. *(12A00427)*. . . . . *Pag.* 33

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «STUBE S.p.A.», in Roma. *(12A00479)* . . . . *Pag.* 34

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

Ministero della salute

DECRETO 2 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Romanelli Pantaleo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurochirurgia. *(12A00118)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Costea Alexandru Ionel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare. *(12A00119)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Dobladez Soriano Salvador Martín, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A00120)*

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Künzel Anja Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00121)*

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Erös Ágnes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00122)*

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ferrari Massimiliano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00123)*

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Perroteau Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00124)*

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Farina Irene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00125)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Renata Anna Napiorkowska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00126)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iuliana Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00127)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirian Cristina Scuzzarello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00128)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marjana Kulevska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00129)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Emilia Rezeanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00130)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyna Micherda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00131)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lejla Hasanovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00132)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Zelimir Piccolotto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00133)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. John Youssef Khalil Youssef Khalil Matar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A00134)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cocoví Solberg Miriam Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00135)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Suteu Consuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00136)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Batova Miglena Iontcheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00137)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanova Pelagiya Petrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(12A00138)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kavlakova Milka Pencheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00139)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogdanova Ginka Mladenova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(12A00140)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Catrinescu Galina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00141)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Carrasco Curiel Margarita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00142)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lavendomme Heidi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(12A00143)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Clemens Bert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00144)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Schwarz Heike Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00145)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Polańska Edyta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00146)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Reyes González Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00147)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Athanasios Patialiakas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in cardiologia. *(12A00148)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vega Herrera Melanie Yesenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00149)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Porras Sanchez Paola Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00150)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez De Barbato Veronica Rosalis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00151)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Naduvilathara Antony Deepa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00152)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palakkad Bincy Lukose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00153)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kudelingal Jincy Anthony, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00154)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra George Bindhu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00155)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Parackal Thomas Jisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00156)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stella Kontou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A00157)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ofelia Laura Cirmati Marincu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A00158)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aikaterini Christodoulou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A00159)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Gabriela Corbu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A00160)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hauta Ana-Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A00161)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Virvarea Carmen Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A00162)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kallos Gyongyike, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A00163)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Manea Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00164)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Major Vince Mihaly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00165)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pencea Rodica Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00166)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Mercy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00167)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Neena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00168)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thodathucherry Avara Rosy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00169)*

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matczak Silwia Joanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. *(12A00170)*

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Todarcea Melania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00171)*

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanescu Diana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00172)*

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spatar Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00173)*

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Fernando Ria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(12A00174)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Via dell'Amore Cooperativa a r.l.», in Riomaggiore, e nomina dei commissari liquidatori. *(12A00259)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Euro Meridione Società Cooperativa», in Corigliano Calabro, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00260)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «2G Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Altomonte, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00261)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Bruzia Servizi Società Cooperativa», in Rossano, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00262)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Gabbianella Società Cooperativa Sociale», in Ponso, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00263)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Bocchigliero Servizi Società Cooperativa», in Bocchigliero, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00264)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Trasporti Stienta in sigla "C.T.S. Soc. Coop." in liquidazione», in Stienta, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00265)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Aurora Società Cooperativa», in Saluzzo, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00266)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Uni Work Ravenna Società Cooperativa», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00267)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Veloce Società Cooperativa», in Lesina, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00268)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fides - Società Cooperativa Sociale», in Ceriale, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00269)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Villaregia - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Società Cooperativa Sociale», in Badalucco, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00270)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tref - Trasporti Traslochi e Facchinaggio», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00271)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Villa Ristora Cooperativa Sociale», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00272)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa di Solidarietà L'Aquilone - Cooperativa sociale - Onlus», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00273)*

DECRETO 12 dicembre 2011.

Revoca del commissario liquidatore della «Piccola Società Cooperativa Abruzzo a r.l.», in Avezzano, in scioglimento per atto dell'autorità e trasformazione della procedura di scioglimento senza liquidatore. *(12A00274)*

DECRETO 12 dicembre 2011.

Revoca del commissario liquidatore della «Cascina Piccola Società Cooperativa», in Cagnano Amiterno, in scioglimento per atto dell'autorità e trasformazione della procedura di scioglimento senza liquidatore. *(12A00275)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ediltecnica - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro», in Quarto. *(12A00276)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Revalsan» *(12A00332)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sartarex» *(12A00333)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tachidol» *(12A00334)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kiropress» *(12A00335)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tensiram» *(12A00336)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramipril Dr. Reddy's» *(12A00337)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo VI.REL» *(12A00338)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Betametasone DOC» *(12A00339)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Betametasone EG» *(12A00340)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibet» *(12A00341)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Menaderm» *(12A00342)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibuprofene Angelini» *(12A00343)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pramipexolo Alfra» *(12A00344)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tensivopril» *(12A00345)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina» *(12A00346)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prolizip» *(12A00347)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan ABC» *(12A00348)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan Brunifarma» *(12A00349)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valprex» *(12A00350)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Magaldi Life» *(12A00351)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Pfizer Italia S.r.l.» *(12A00352)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Germed» *(12A00353)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefixima Pfizer» *(12A00354)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefpodoxima Aurobindo» *(12A00355)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Movicol» *(12A00356)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Actavis PTC» *(12A00357)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Actavis» *(12A00358)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risedronato Sandoz GMBH» *(12A00359)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vercamolo» *(12A00360)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nitens» *(12A00361)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluimucil gola» *(12A00362)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Visuglican» *(12A00364)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Thymoglobuline» *(12A00365)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Thymoglobuline» *(12A00366)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isocolan» *(12A00367)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alkaeffer» *(12A00368)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipstyl» *(12A00369)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipstyl» *(12A00370)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Efferalgan» *(12A00371)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Efferalgan» *(12A00372)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fragmin» *(12A00373)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011.

Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge n. 146/1990, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge n. 146/1990, con esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera prefettizia o diplomatica, dei professori e ricercatori universitari, dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché del personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, l'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, è delegato, per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera prefettizia o diplomatica, dei professori e ricercatori universitari, dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché del personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al:

Ministro dell'interno;

Ministro della giustizia;

Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ministro per i beni e le attività culturali;

Ministro della salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 382

12A00478

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvie Černá, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata dalla prof.ssa Silvie Černá, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del d.l.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, comprensiva della formazione didattico-pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 3 febbraio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.l.vo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 4112 del 24 aprile 2009, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 2 dicembre 2011 – prot. n. 12998, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio VI - Personale della scuola - ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post-secondaria:

«Magistr anglická filologie – německá filologie» n. Aa000155, prot. n. 20/98 rilasciato dall'Univerzita Palackého di Olomouc (Repubblica Ceca) il 26 gennaio 1998,

«Vysvědčení o pedagogiché způsobilosti» rilasciato dall'Univerzita Palackého di Olomouc (Repubblica Ceca) il 24 settembre 1997,

posseduto dalla prof.ssa Silvie ČERNÁ, cittadina ceca nata a Olomouc (Repubblica Ceca) il 21 giugno 1973, come ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie, per le classi di concorso o di abilitazione:

45/A Seconda lingua straniera (Tedesco);

46/A Lingue e civiltà straniere (Tedesco).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

12A00428

DECRETO 28 dicembre 2011.

Diniego dell'abilitazione alla «Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torino, piazza Rebaudengo, 22, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 2 dicembre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che la «psicoterapia esistenziale», così come è definita nella documentazione, risulta priva di quelle caratteristiche di consolidato riconoscimento scientifico che sono indispensabili a norma di regolamento; in maniera esplicita, viene infatti definito come modello di riferimento tecnico quello psicoanalitico, rivisto «in una prospettiva filosofica di tipo esistenzialista», si tratta quindi di una elaborazione locale, che non può essere considerata generalizzabile; il piano didattico è gravemente carente rispetto alla presentazione del modello stesso ed anche i riferimenti necessari ad altre concettualizzazioni della psicoterapia sono insufficienti; infine, il corpo docente è pressoché totalmente incentrato su docenti appartenenti all'istituzione di riferimento e questo incrementa il rischio di una elaborazione locale autoreferenziale;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale» con sede in Torino, piazza Rebaudengo, 22, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: LIVON

12A00432

DECRETO 28 dicembre 2011.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicoterapia integrata ad indirizzo psicosomatico (IPIIP)» ad istituire e ad attivare nella sede di Livorno un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicoterapia integrata ad indirizzo psicosomatico (IPIIP)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Livorno, via Carlo Bini, 14, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 2 dicembre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che l'esposizione dell'indirizzo scientifico-culturale dell'Istituto, partendo da costrutti noti sul concetto di benessere, non sembra approfondire alcun modello teorico scientifico riconosciuto; ne deriva che risulta carente anche l'approccio psicoterapeutico soprattutto quando (utilizzando la terminologia «integrata») sembra ci si riferisca più a modelli giustapposti che integrati in un nuovo modello riconoscibile e validato; non è infine chiaro come il modello proposto possa realisticamente essere trasferito nella didattica e nella successiva pratica professionale;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di psicoterapia integrata ad indirizzo psicosomatico (IPIIP)» con sede in Livorno, via Carlo Bini, 14, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: LIVON

12A00433

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Careddu Ennia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Careddu Ennia, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale denominata «NVQ 3» rilasciata dall'ente britannico Habia ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 in data 28 ottobre 2009;

Visto il decreto direttoriale del 9 marzo 2010 con il quale, conformemente al parere sopra citato, il riconoscimento veniva subordinato all'effettuazione di una misura compensativa di tipo orizzontale;

Viste le comunicazioni effettuate dal coordinatore nazionale britannico per le qualifiche professionali e il conseguente parere emesso dalla conferenza di servizi in data 23 febbraio 2011 sulla non conformità dei titoli NVQ 3 rilasciati dall'Ente britannico Habia;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessata in data 31 agosto 2011 corredata da titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità, nonché i chiarimenti forniti dal citato coordinatore nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio degli stessi;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto che la conferenza di servizi, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, ha ritenuto i titoli NVQ 3 citati, rilasciati da VTCT idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che «le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Ritenendo di poter procedere nell'esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto direttoriale del 9 marzo 2010;

Art. 2.

A Careddu Ennia, nata a Faido (Svizzera) in data 24 marzo 1973, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della citata legge n. 174/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

12A00436

DECRETO 19 dicembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Coop Art Cooperativa Sociale», in Osimo e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento datato 18 gennaio 2011 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico confronti della Società Cooperativa «Coop Art Cooperativa Sociale», con sede in Osimo (AN);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato rinnovo degli organi sociali, alla mancata introduzione nella compagine sociale di soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91, al mancato pagamento del contributo biennale di revisione dovuto;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 settembre 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 L. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Coop Art Cooperativa Sociale», sede in Osimo (AN) - C.F. 02264440427 - costituita in data 29 novembre 2005;

Art. 2.

Il dott. Piergiorgio Sposato nato a Roma 15 luglio 1970 con studio in Roma a Largo Messico n. 6 è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di procedere all'inserimento nella compagine sociale di soggetti svantaggiati nelle percentuali previste dalla legge 381/91 ed al pagamento del contributo di revisione dovuto.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

12A00415

DECRETO 19 dicembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «La Ragnatela – Società cooperativa», in Vercelli e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento datato 5 aprile 2011 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società Cooperativa «La Ragnatela Società Cooperativa», con sede in Vercelli;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alle molteplici incongruenze rilevate tra il bilancio dell'esercizio 2009 e le scritture contabili, alla mancata ricostituzione del capitale sociale, alla rilevante esposizione debitoria nei confronti di Equitalia e le sanzioni applicate dall'Inps competente;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 L. 241/90, ha presentato, con nota pervenuta in data 13 luglio 2011, per il tramite del dott. Pietro Paolo Costantino, le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di gestione commissariale;

Tenuto conto di quanto controdedotto dal dott. Pietro Paolo Costantino, giusta procura speciale conferitagli dal legale rappresentante in data 4 luglio 2011, nella predetta nota pervenuta in data 13 luglio 2011 l'Ufficio non ha ritenuto superate le irregolarità rilevate in sede di revisione e, pertanto, ha rimesso le stesse congiuntamente a tutta la documentazione al Comitato Centrale per le Cooperative;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 settembre 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c., anche alla luce delle controdeduzioni che non sono state ritenute idonee a superare i rilievi mossi in sede ispettiva;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «La Ragnatela - Società Cooperativa» con sede in Vercelli - C.F. 02032090025 - costituita in data 2 agosto 2001;

Art. 2.

Il dott. Francesco Antonio Ferrucci nato a Mesagne (BR) l'11 febbraio 1948 con studio in Roma a Via Ezio n. 34 è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di verificare la rispondenza delle poste di bilancio con le scritture contabili, ricostituire il capitale sociale, provvedere al pagamento dei debiti.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

12A00416

DECRETO 19 dicembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Le Vallate Marchigiane società cooperativa», in Macerata e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento datato 11 ottobre 2010 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico confronti della Società Cooperativa «Le Vallate Marchigiane Società Cooperativa», con sede in Macerata;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato versamento di imposte e contributi previdenziali dovuti;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 settembre 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 L. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Le Vallate Marchigiane Società Cooperativa» sede in Macerata - C.F. 01622910436 - costituita in data 23 marzo 2007;

Art. 2.

Il dott. Piergiorgio Sposato nato Roma il 15 luglio 1970 con studio in Roma a Largo Messico, 6 è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di procedere al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

12A00417

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Jawad Abdechchafi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Jawad Abdechchafi, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma di fine formazione di acconciatore uomo e donna, conseguito presso la Scuola Malaga di Alta Acconciatura (Marocco), della durata di 1 anno per complessive 2554 ore con tirocinio, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Jawad Abdechchafi, cittadino marocchino, nato a Old Bouhmida (Marocco) in data 1° gennaio 1982, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

12A00429

DECRETO 21 dicembre 2011.

Rettifica del decreto 11 novembre 2011 relativo allo scioglimento della cooperativa «Celidonia S.c.r.l.», in Pannarano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*. c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale in data 11 novembre 2011 con il quale la cooperativa «Celidonia s.c.r.l.» con sede in Pannarano (BN), è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Del Piero Nino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che nel decreto sopracitato la data di nascita del commissario liquidatore è stata indicata per mero errore materiale in “10/08/1961” in luogo di “10/08/1974”;

Ritenuta la necessità di rettificare il D.D. 11 novembre 2011, limitatamente alla data di nascita del commissario liquidatore;

Decreta:

Il D.D. 11/11/2011 con il quale la cooperativa «Celidonia s.c.r.l.» con sede in Pannarano (BN) è stata sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente alla data di nascita del commissario liquidatore Avv. Del Piero Nino - C.F. DLPNNI74M10A783F - che correttamente è “10/08/1974”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

12A00414

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luminita Mirela Chereches, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Luminita Mirela Chereches, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del certificato di qualifica professionale per barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure conseguito presso il Patronato nazionale Romeno - Filiale di Botosani (Romania), della durata di 6 mesi circa per 720 ore, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in qualità di lavoratrice dipendente per complessivi 11 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata molto inferiore» rispetto agli analoghi percorsi italiani e tale brevità non risulta compensata dall'esperienza professionale, anch'essa di breve durata,per consentire l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla conferenza di servizi sopra indicata;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 210422 dell'8 novembre 2011 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che la richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative, ma ha comunicato con nota n. 224583 del 25 novembre 2011 di voler sostenere quale misura compensativa la prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Luminita Mirela Chereches, cittadina rumena, nata a Sarmasu (Romania) in data 5 marzo 1969, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una prova attitudinale di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la **Regione Toscana**, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto Ente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	**DESCRIZIONE**
PROVA PRATICA:	
TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:	divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

TECNICHE DI ACCONCIATURA:

Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO:

Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contro permanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

B) COLLOQUIO:

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

12A00435

DECRETO 30 dicembre 2011.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011 di scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. ed. Aquila Volante a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 (GU n.160 del 12 luglio 2011) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi – Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa " SOC. COOP. ED. AQUILA VOLANTE A R. L. ", con sede in Roma, codice fiscale n. 07977920581;

Tenuto conto che la cooperativa ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio, come viene comunicato dalla Camera di commercio di Roma con e-mail inviata in data 23 dicembre 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa " SOC. COOP. ED. AQUILA VOLANTE A R. L.", con sede in Roma, codice fiscale n. 07977920581, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

12A00238

DECRETO 30 dicembre 2011.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE agli organismi Controlli Collaudi & Certificazioni S.r.l., in Catania, S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l., in Sora, Overtec S.r.l., in Roma, Tecnoprove S.r.l., in Ostumi, Ecosim S.r.l., in Prato, EQM S.r.l., in Grottaglie, Reggio Controlli S.r.l., in Reggio Emilia, ICIM S.p.a., in Sesto S. Giovanni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999, ed in particolare l'art. 9, organismi di certificazione;

Visti i decreti di autorizzazione alla certificazione CE per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo *B)*, VI (Esame finale) e X (Verifica di unico prodotto - Modulo *G)* ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore degli organismi:

Controlli Collaudi & Certificazioni S.r.l., con sede legale in via Tezzano, 37, Catania, del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2008;

S.T.I. Sviluppo tecnologie industriali S.r.l., con sede legale in via Tofaro, 42/b - Sora (Frosinone), del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008;

Overtec S.r.l., con sede legale in via Magnagrecia, 117, Roma, del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008;

Tecnoprove S.r.l., con sede legale in via dell'Industria s.n.c., Ostuni (Brescia), del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2008;

Ecosim S.r.l., con sede legale in via Trav. Fiorentina, 10b, Prato, del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008;

EQM S.r.l., con sede legale in via Calò, 63, Grottaglie (Bari), del 1° agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 2008;

Reggio Controlli S.r.l., con sede legale in via Luigi Capuana, 5 - 42123 Reggio Emilia, del 1° agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 2008;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato all'organismo notificato ICIM S.p.a., con sede legale in Piazza Don Enrico Mappelli, 75, Sesto S. Giovanni (Milano), del 1° agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2008, per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo *B)*, VI (Esame finale), VIII (Garanzia qualità prodotti - Modulo *E)*, IX (Garanzia qualità totale componenti - Modulo *H)*, X (Verifica di unico prodotto - Modulo *G)*, XII (Garanzia qualità prodotti per gli ascensori - Modulo *E)*, XIII (Garanzia qualità totale - Modulo *H)* e XIV (Garanzia qualità produzione - Modulo *D)*;

Visti i decreti direttoriali del 9 agosto 2011 e 19 settembre 2011 con i quali gli organismi notificati sopra indicati, sono stati autorizzati al proseguimento dell'esercizio dell'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, fino alla data del 31 dicembre 2011;

Considerata la scadenza della validità delle autorizzazioni rilasciate ai predetti organismi;

Viste le istanze di autorizzazione di proroga alla Certificazione CE presentate dai predetti organismi ritenute ricevibili e acquisite in atti rispettivamente ai numeri 230421 del 2 dicembre 2011, 232283-232267-232299 del 6 dicembre 2011, 236590-236781 del 12 dicembre 2011, 237572 del 13 dicembre 2011 e 245107 del 19 dicembre 2011;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale di accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Organismo nazionale italiano di Accreditamento - Accredia;

Acquisito che gli organismi citati hanno presentato ad Accredia domanda di accreditamento;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero in modo da non determinare soluzione di continuità con le autorizzazioni scadute;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 di recepimento della Direttiva 95/16/CE che fissano i criteri per l'effettuazione delle verifiche periodiche sugli ascensori;

Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento che stabilisce che possono effettuare le verifiche periodiche sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui agli allegati VI o X;

Ritenuto opportuno consentire agli organismi sopra richiamati di continuare l'attività e, al contempo, di adeguarsi alle prescrizioni della convenzione ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento richiesto;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organismi sopra richiamati sono autorizzati al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 e della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.

3. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per gli allegati VI o X determina provvedimento di revoca da parte di questa amministrazione

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 30 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

12A00430

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 22 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matiu Simona Petruta, del titolo di guida turistica acquisito all'estero, quale titolo abilitante alla professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Matiu Simona Petruta, cittadina rumena, nata a Slatina il 12 maggio 1980, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento dei titoli di formazione professionale «agent de turism-ghid», «ghid national de turism (touroperator)» e l'attestato «ghid de turism» conseguiti in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: rumeno e inglese;

Tenuto conto del certificato del Ministero dello sviluppo regionale e del turismo della Romania con il quale è confermato che i predetti titoli in Romania «compiono le condizioni di formazione previste dalla direttiva 2005/36/CE e conferiscono il diritto di esercitare la professione senza altre condizioni speciali»;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo il quale consente che per le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» esse non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Visto il precedente decreto del 14 aprile 2011, analogo al caso in esame, regolarmente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2011;

Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto che la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi ventiquattro oppure, in una prova attitudinale orale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Matiu Simona Petruta, cittadina rumena, nata a Slatina il 12 maggio 1980, è riconosciuto il titolo di formazione professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia, della professione di «guida turistica» nelle lingue: rumeno e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi ventiquattro oppure, a scelta della richiedente, di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Provincia di Roma emetterà alla sig.ra Matiu un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Roma, 22 dicembre 2011

Il capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi - tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Matiu, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali compresi nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: rumeno e inglese, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 24 mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuto al rispetto delle norme regionali.

12A00434

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Levetiracetam Actavis» (levetiracetam). (Determinazione/C 2802/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale LEVETIRACETAM ACTAVIS (levetiracetam) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 3/10/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/713/001 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 20 compresse
EU/1/11/713/002 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 30 compresse
EU/1/11/713/003 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 50 compresse
EU/1/11/713/004 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 60 compresse
EU/1/11/713/005 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 100 compresse
EU/1/11/713/006 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 120 compresse
EU/1/11/713/007 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 200 compresse
EU/1/11/713/008 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 30 compresse
EU/1/11/713/009 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 100 compresse
EU/1/11/713/010 "250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 200 compresse
EU/1/11/713/011 "500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 20 compresse
EU/1/11/713/012 "500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 30 compresse
EU/1/11/713/013 "500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 50 compresse

EU/1/11/713/014 “500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 60 compresse
EU/1/11/713/015 “500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 100 compresse
EU/1/11/713/016 “500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 120 compresse
EU/1/11/713/017 “500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 200 compresse
EU/1/11/713/018 “500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 30 compresse
EU/1/11/713/019 “500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 100 compresse
EU/1/11/713/020 “500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 200 compresse
EU/1/11/713/021 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 20 compresse
EU/1/11/713/022 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 30 compresse
EU/1/11/713/023 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 50 compresse
EU/1/11/713/024 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 60 compresse
EU/1/11/713/025 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 100 compresse
EU/1/11/713/026 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 120 compresse
EU/1/11/713/027 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 200 compresse
EU/1/11/713/028 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 30 compresse
EU/1/11/713/029 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 100 compresse
EU/1/11/713/030 “750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 200 compresse
EU/1/11/713/031 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 20 compresse
EU/1/11/713/032 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 30 compresse
EU/1/11/713/033 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 50 compresse
EU/1/11/713/034 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 60 compresse
EU/1/11/713/035 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 100 compresse
EU/1/11/713/036 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 120 compresse

EU/1/11/713/037 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 200 compresse
EU/1/11/713/038 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 30 compresse
EU/1/11/713/039 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 100 compresse
EU/1/11/713/040 “1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 200 compresse

Titolare A.I.C.:
ACTAVIS GROUP PTC EHF

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

VISTO l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”;

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'8 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n 28 del 2 dicembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

DETERMINA

ART. 1
(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale LEVETIRACETAM ACTAVIS (levetiracetam) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 20 compresse
AIC N. 041471018/E (in base 10) 17KM1B (in base 32)

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 30 compresse
AIC N. 041471020/E (in base 10) 17KM1D (in base 32)

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 50 compresse
AIC N. 041471032/E (in base 10) 17KM1S (in base 32)

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 60 compresse
AIC N. 041471044/E (in base 10) 17KM24 (in base 32)

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 100 compresse
AIC N. 041471057/E (in base 10) 17KM2K (in base 32)

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 120 compresse
AIC N. 041471069/E (in base 10) 17KM2X (in base 32)

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 200 compresse
AIC N. 041471071/E (in base 10) 17KM2Z (in base 32)

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 30 compresse
AIC N. 041471083/E (in base 10) 17KM3C (in base 32)

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 100 compresse
AIC N. 041471095/E (in base 10) 17KM3R (in base 32)

Confezione
"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 200 compresse

AIC N. 041471107/E (in base 10) 17KM43 (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 20 compresse
AIC N. 041471119/E (in base 10) 17KM4H (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 30 compresse
AIC N. 041471121/E (in base 10) 17KM4K (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 50 compresse
AIC N. 041471133/E (in base 10) 17KM4X (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 60 compresse
AIC N. 041471145/E (in base 10) 17KM59 (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 100 compresse
AIC N. 041471158/E (in base 10) 17KM5Q (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 120 compresse
AIC N. 041471160/E (in base 10) 17KM5S (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 200 compresse
AIC N. 041471172/E (in base 10) 17KM64 (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 30 compresse
AIC N. 041471184/E (in base 10) 17KM6J (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 100 compresse
AIC N. 041471196/E (in base 10) 17KM6W (in base 32)

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 200 compresse
AIC N. 041471208/E (in base 10) 17KM78 (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 20 compresse
AIC N. 041471210/E (in base 10) 17KM7B (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 30 compresse

AIC N. 041471222/E (in base 10) 17KM7Q (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 50 compresse
AIC N. 041471234/E (in base 10) 17KM82 (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 60 compresse
AIC N. 041471246/E (in base 10) 17KM8G (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 100 compresse
AIC N. 041471259/E (in base 10) 17KM8V (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 120 compresse
AIC N. 041471261/E (in base 10) 17KM8X (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 200 compresse
AIC N. 041471273/E (in base 10) 17KM99 (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 30 compresse
AIC N. 041471285/E (in base 10) 17KM9P (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 100 compresse
AIC N. 041471297/E (in base 10) 17KMB1 (in base 32)

Confezione
"750 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 200 compresse
AIC N. 041471309/E (in base 10) 17KMBF (in base 32)

Confezione
"1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 20 compresse
AIC N. 041471311/E (in base 10) 17KMBH (in base 32)

Confezione
"1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 30 compresse
AIC N. 041471323/E (in base 10) 17KMBV (in base 32)

Confezione
"1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 50 compresse
AIC N. 041471335/E (in base 10) 17KMC7 (in base 32)

Confezione
"1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 60 compresse

AIC N. 041471347/E (in base 10) 17KMCM (in base 32)

Confezione
“1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 100 compresse
AIC N. 041471350/E (in base 10) 17KMCQ (in base 32)

Confezione
“1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 120 compresse
AIC N. 041471362/E (in base 10) 17KMD2 (in base 32)

Confezione
“1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)” – 200 compresse
AIC N. 041471374/E (in base 10) 17KMDG (in base 32)

Confezione
“1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 30 compresse
AIC N. 041471386/E (in base 10) 17KMDU (in base 32)

Confezione
“1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 100 compresse
AIC N. 041471398/E (in base 10) 17KMF6 (in base 32)

Confezione
“1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)” – 200 compresse
AIC N. 041471400/E (in base 10) 17KMF8 (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Levetiracetam Actavis è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

Levetiracetam Actavis è indicato quale terapia aggiuntiva

- nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione in adulti, bambini ed infanti a partire da 1 mese di età con epilessia
- nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia Mioclonica Giovanile
- nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia Generalizzata Idiopatica.

ART.2
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale LEVETIRACETAM ACTAVIS (levetiracetam) è classificata come segue:

Confezione
"500 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 60 compresse
AIC N. 041471145/E (in base 10) 17KM59 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 24,73
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 46,38

Confezione
"1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/PVC)" – 30 compresse
AIC N. 041471323/E (in base 10) 17KMBV (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 23,74
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 44,52

Validità del contratto:
24 mesi

ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LEVETIRACETAM ACTAVIS (levetiracetam)
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

ART. 4
(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

ART. 5
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

12A00418

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale «Mabthera» (rituximab). (Determinazione/C 2803/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale MABTHERA (rituximab): Linfoma non-Hodgkin (LNH): La terapia di mantenimento con MabThera è indicata per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione. Leucemia linfatica cronica (LLC): MabThera in associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica precedentemente non trattata e recidiva/refrattaria. Sono disponibili solo dati limitati sull'efficacia e la sicurezza per pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali, incluso MabThera, o per pazienti refrattari a un trattamento precedente con MabThera più chemioterapia.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Roche Registration Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'1 marzo 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 ottobre 2011;

Vista la deliberazione n. 28 in data 2 dicembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Linfoma non-Hodgkin (LNH): La terapia di mantenimento con MabThera è indicata per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione. Leucemia linfatica cronica (LLC): MabThera in associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica precedentemente non trattata e recidiva/refrattaria. Sono disponibili solo dati limitati sull'efficacia e la sicurezza per pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali, incluso MabThera, o per pazienti refrattari a un trattamento precedente con MabThera più chemioterapia.

del medicinale MABTHERA (rituximab) sono rimborsate come segue:

Confezione

2 fiale 100 mg 10 ml - A.I.C. n. 033315019/E (in base 10) 0ZSQ6C (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 555,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 916,29.

Confezione:

1 fiala 500 mg 50 ml - AIC n. 033315021/E (in base 10) 0ZSQ6F (in base 32)

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1387,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2290,29.

Validità del contratto: 24 mesi.

Tetto di spesa Ex Factory: € 169 milioni il primo anno e 173 milioni il secondo anno (non cumulabili) per la molecola.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MABTHERA (rituximab) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

12A00419

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tyverb» (lapatinib). (Determinazione/C 2804/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TYVERB (lapatinib) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 23 maggio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/440/004 «250 mg- compressa rivestita con film- uso orale- flacone (HDPE) 70 compresse;

EU/1/07/440/005 «250 mg- compressa rivestita con film- uso orale- flacone (HDPE) 140 compresse;

EU/1/07/440/006 «250 mg- compressa rivestita con film- uso orale- flacone (HDPE) 84 compresse;

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 in data 19 ottobre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale TYVERB (lapatinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«250 mg - compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE) 70 compresse - AIC n. 038633044/E (in base 10) 14UZLN (in base 32);

Confezione

«250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 140 compresse - AIC n.038633057/E (in base 10) 14UZM1 (in base 32);

Confezione

«250 mg – compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 84 compresse - AIC n.038633069/E (in base 10) 14UZMF (in base 32);

Indicazioni terapeutiche:

Tyverb è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2 (ErB2);

in associazione con capecitabina, nei pazienti con malattia avanzata o metastatica in progressione dopo che i pazienti abbiano ricevuto un trattamento che deve aver incluso antracicline e taxani ed una terapia con trastuzumab per malattia metastatica (vedere paragrafo 5.1).

in associazione con un inibitore dell'aromatasi, nelle donne in post-menopausa con malattia metastatica positiva per il recettore ormonale, per le quali al momento non è indicata la chemioterapia. Le pazienti nello studio registrativo non erano state trattate in precedenza con trastuzumab o con un inibitore dell'aromatasi (vedere paragrafo 5.1).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TYVERB (lapatinib) è classificata come segue:

Confezione

"250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 70 compresse - AIC n. 038633044/E (in base 10) 14UZLN (in base 32)

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1225,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2021,75.

Confezione

«250 mg – compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 84 compresse - AIC N.038633069/E (in base 10) 14UZMF (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1470,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2426,10.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TYVERB (lapatinib) è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Oncologo (RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

12A00420

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Xeloda». (Determinazione n. 2805/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 9 maggio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 15 marzo 2010 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «XELODA»;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 novembre 2011, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento di tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo 16 marzo 2010 – 15 marzo 2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilita' del prodotto XELODA, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ROCHE REGISTRATION LIMITED

Specialità medicinale: XELODA

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 22.939	€ 11.470
Basilicata	€ 6.511	€ 3.255
Calabria	€ 25.368	€ 12.684
Campania	€ 88.225	€ 44.113
Emilia Romagna	€ 68.627	€ 34.313
Friuli V. Giulia	€ 34.610	€ 17.305
Lazio	€ 44.744	€ 22.372
Liguria	€ 41.064	€ 20.532
Lombardia	€ 96.021	€ 48.011
Marche	€ 30.350	€ 15.175
Molise	€ 3.567	€ 1.783
Piemonte	€ 68.709	€ 34.355
Pr. Aut. Bolzano	€ 6.794	€ 3.397
Pr. Aut. Trento	€ 3.877	€ 1.939
Puglia	€ 59.781	€ 29.890
Sardegna	€ 30.216	€ 15.108
Sicilia	€ 56.570	€ 28.285
Toscana	€ 74.952	€ 37.476
Umbria	€ 15.333	€ 7.666
Valle d'Aosta	€ 1.600	€ 800
Veneto	€ 72.519	€ 36.259
Italia	**€ 852.379**	**€ 426.189**

29/11/2011

AIFA
Ufficio Prezzi e Rimborso

12A00421

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 7 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Alghero e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Alghero (provincia di Sassari) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 è composto dal sindaco e da trenta consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente e con le modalità previste dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 28 novembre 2011, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48/67 del 1° dicembre 2011, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Alghero e la conseguente nomina del commissario straordinario nella persona dei dott. ing. Michele Casula, dirigente del Comune di Cagliari in quiescenza, nonché la relazione di, accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte, integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alghero è sciolto.

Art. 2.

Il dott. ing. Michele Casula, dirigente del Comune di Cagliari in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Alghero fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 7 dicembre 2011

Il Presidente: CAPPELLACCI

Allegato al decreto del Presidente della Regione n. 145 del 7 DIC. 2011

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Scioglimento del consiglio comunale di Alghero e nomina del commissario straordinario.

Nel consiglio comunale di Alghero (Provincia di Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, composto dal Sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e con le modalità previste dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 28 novembre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del predetto decreto legislativo.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Alghero e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. ing. Michele Casula, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore
F.to Nicolò Rassu

12A00438

DECRETO 19 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di San Sperate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visti gli articoli 52 e 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Rilevato che il Consiglio comunale di San Sperate (provincia di Cagliari) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 è composto dal sindaco e da sedici consiglieri;

Considerato che nel citato Comune, a causa della mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale, si deve procedere, come stabilito dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49/35 del 7 dicembre 2011, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di San Sperate e la conseguente nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Pietro Vincis, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13,

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Sperate è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Vincis, dirigente regionale in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di San Sperate fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 19 dicembre 2011

Il Presidente: CAPPELLACCI

Allegato al decreto del Presidente della Regione n. 153 del 19 DIC 2011

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Scioglimento del Consiglio comunale di San Sperate e nomina del Commissario straordinario.

Nel Consiglio comunale di San Sperate (Provincia di Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, composto dal Sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale, con deliberazione n.49 del 5 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La mozione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, mediante votazione per appello nominale ha determinato, ai sensi della predetta disposizione normativa, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente, atteso che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di San Sperate e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Pietro Vincis, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore
F.to Nicolò Rassu

12A00413

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Si rende noto che la giunta camerale, con provvedimento n. 92, del 22 dicembre 2011, ha nominato il proprio dirigente dott. Domenico Spagnoli Conservatore del registro delle imprese di Latina, con decorrenza 30 dicembre 2011.

12A00482

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Dallam School» - Inghilterra.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 28 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2, legge n. 738/1986: «Dallam School» - Inghilterra.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato nternazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomi, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

12A00431

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Prevent SP»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/1087 del 16 novembre 2011;

presidio medico chirurgico Prevent SP;

registrazione: 7165.

Motivo della revoca d'ufficio alla società NEC Euro Chim S.p.a. titolare della registrazione.

12A00480

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Handexin»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/2332 del 16 novembre 2011;

presidio medico chirurgico: Handexin;

registrazione: 11759.

Motivo della revoca: d'ufficio alla società Teleflex medical S.r.l. Varedo (MI) titolare della registrazione.

12A00481

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'organismo Rina Services S.p.A., in Genova per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

L'Organismo Rina Services S.p.A., con sede in Genova, Via Corsica n.12 già Organismo notificato per la Direttiva 2003/44/CE, con decreto del 21 luglio 2006, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è autorizzato, a partire dal 1° gennaio 2012, con decreto interdirettoriale del 27 dicembre 2011 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Articolo 9, comma 1 (Certificazione successiva alla costruzione);

Allegato V (Modulo *Aa)*;

Allegato VI (Modulo *B)*;

Allegato X (Modulo *D)*;

Allegato XI (Modulo *F)*;

Allegato XII (Modulo *G)*;

Allegato XIII (Modulo *H)*;

Allegato XIV (Modulo *E)*;

Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

L'autorizzazione ha validità quinquennale.

12A00422

Autorizzazione all'organismo ANCCP S.r.l., in Milano per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

L'Organismo ANCCP S.r.l., con sede in Milano, Via Rombon n.11 già Organismo notificato per la Direttiva 2003/44/CE, con decreto del 21 luglio 2006, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è autorizzato, a partire dal 1° gennaio 2012, con decreto interdirettoriale del 27 dicembre 2011 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e della Direzione generale per il trasporto

marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Articolo 9, comma 1 (Certificazione successiva alla costruzione);

Allegato V (Modulo *Aa)*;

Allegato VI (Modulo *B)*;

Allegato X (Modulo *D)*;

Allegato XI (Modulo *F)*;

Allegato XII (Modulo *G)*;

Allegato XIII (Modulo *H)*;

Allegato XIV (Modulo *E)*;

Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

L'autorizzazione ha validità quinquennale.

12A00423

Autorizzazione all'organismo Istituto Giordano S.p.A., in Bellaria per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

L'Organismo Istituto Giordano S.p.A., con sede in Bellaria (Rimini), Via Rossini, n. 2 già Organismo notificato per la Direttiva 2003/44/CE, con decreto del 21 luglio 2006, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è autorizzato, a partire dal 1° gennaio 2012, con decreto interdirettoriale del 27 dicembre 2011 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Articolo 9, comma 1 (Certificazione successiva alla costruzione);

Allegato V (Modulo *Aa)*;

Allegato VI (Modulo *B)*;

Allegato X (Modulo *D)*;

Allegato XI (Modulo *F)*;

Allegato XII (Modulo *G)*;

Allegato XIII (Modulo *H)*;

Allegato XIV (Modulo *E)*;

Allegato XV (Emissioni gas acustiche).

L'autorizzazione ha validità quinquennale.

12A00424

Autorizzazione all'organismo Udicer-Nautitest S.r.l., in Fiesso d'Artico per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

L'Organismo Udicer-Nautitest S.r.l., con sede in Fiesso d'Artico (Venezia), Via Riviera del Brenta n.12 già Organismo notificato per la Direttiva 2003/44/CE, con decreto del 21 luglio 2006, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è autorizzato, a partire dal 1° gennaio 2012, con decreto interdirettoriale del 27 dicembre 2011 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Articolo 9, comma 1 (Certificazione successiva alla costruzione);

Allegato V (Modulo *Aa)*;

Allegato VI (Modulo *B)*;

Allegato X (Modulo *D)*;

Allegato XI (Modulo *F)*;

Allegato XII (Modulo *G)*;

Allegato XIII (Modulo *H)*;

Allegato XIV (Modulo *E)*;

Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

L'autorizzazione ha validità quinquennale.

12A00425

Autorizzazione all'organismo Quality & Security S.r.l., in Salerno per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

L'Organismo Quality & Security S.r.l., con sede in Salerno, Piazza Umberto 1, n. 1 già Organismo notificato per la Direttiva 2003/44/CE, con decreto del 21 luglio 2006, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è autorizzato, a partire dal 1° gennaio 2012, con decreto interdirettoriale del 27 dicembre 2011 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Articolo 9, comma 1 (Certificazione successiva alla costruzione);

Allegato V (Modulo *Aa)*;

Allegato VI (Modulo *B)*;

Allegato X (Modulo *D)*;

Allegato XI (Modulo *F)*;

Allegato XII (Modulo *G)*;

Allegato XIII (Modulo *H)*;

Allegato XIV (Modulo *E)*;

Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

L'autorizzazione ha validità quinquennale.

12A00426

Autorizzazione all'organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., in Agrate Brianza per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

L'Organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in Agrate Brianza (Monza Brianza), Palazzo Sirio 2, viale Colleoni n. 9 già Organismo notificato per la Direttiva 2003/44/CE, con decreto del 21 luglio 2006, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è autorizzato, a partire dal 1° gennaio 2012, con decreto interdirettoriale del 27 dicembre 2011 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e della Direzione generale per il trasporto marittimo e

per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Articolo 9, comma 1 (Certificazione successiva alla costruzione);

Allegato V (Modulo *Aa)*;

Allegato VI (Modulo *B)*;

Allegato X (Modulo *D)*;

Allegato XI (Modulo *F)*;

Allegato XII (Modulo *G)*;

Allegato XIII (Modulo *H)*;

Allegato XIV (Modulo *E)*;

Allegato XV (Emissioni acustiche).

L'autorizzazione ha validità quinquennale.

12A00427

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «STUBE S.p.A.», in Roma.

Con decreto direttoriale 3 gennaio 2012, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 3 agosto 1978, modificato da ultimo in data 13 aprile 1992, alla Società «Stube S.p.a.», con sede legale in Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02724390584 è stata dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di liquidazione volontaria.

12A00479

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-013) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00